INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE

del 5 aprile 1966

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio per quanto riguarda il tabacco

(66/236/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto l'accordo che crea una associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, in particolare l'articolo 16, il Protocollo n. 6 e il Protocollo n. 15 allegati all'accordo (1),

Vista la decisione del 2 marzo 1965 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, per quanto riguarda il tabacco (2),

DECIDONO :

Articolo 1

Alla data del 1° luglio 1966, gli Stati membri applicano tra loro per il tabacco greggio e i cascami di tabacco (24.01), un dazio doganale pari al 25 % del dazio di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del Trattato.

Alla data del 1° gennaio 1967, gli Stati membri applicano tra loro per il tabacco greggio e il cascame di tabacco (24.01), un dazio doganale pari al 20 % del dazio di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del Trattato.

Articolo 2

La presente decisione, inserita nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

I governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se la loro legislazione interna richieda particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione ; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addì 5 aprile 1966.

Il Presidente

P. WERNER

(1) GU n. 26 del 18. 2. 1963.
(2) GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 538/65.